

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1434

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VISCO, CHIARANTE, GAROFALO, BRINA,
LONDEI, PELLEGRINO, BARBIERI, BORRONI, PELLEGATTI,
PIERANI e SPOSETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1993

Semplificazione e riduzione degli adempimenti
dei contribuenti

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 13

ONOREVOLI SENATORI. - Il 22 settembre 1989 venne presentata una proposta di legge dal gruppo PCI/PDS (atto Camera n. 4204) che riguardava la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli uffici finanziari e la riduzione dei tempi di trattamento delle dichiarazioni.

Se quella proposta di legge fosse stata approvata la situazione di grave disagio in cui si è venuta a trovare negli scorsi mesi tutta la collettività nazionale di fronte alla presentazione della dichiarazione dei redditi sarebbe stata evitata.

La stessa struttura della dichiarazione che viene oggi (luglio 1993) proposta dal Governo come una grande semplificazione era già prevista nella proposta n. 4204 e inserita nell'ambito di un progetto omogeneo e gestibile.

Il modo di procedere sembra anche oggi come nel passato legato a provvedimenti occasionali non inseriti in un quadro omogeneo di riferimento. Nel contesto attuale ognuno di noi è in grado di valutare la difficoltà di gestione da parte del funzionario dell'Amministrazione che riceve le dichiarazioni predisposte con fatica e preoccupazione da ciascun contribuente: ogni dichiarazione tra originale e copia notizie e dati particolari, modulo ICI, è composta da tredici fogli a due facciate (ventisei per dichiarazioni congiunte) e da un numero di allegati variabili ma in ogni caso notevole.

La dichiarazione va protocollata, separata e inviata alla fase di acquisizione dei dati, controllata negli allegati e dopo 2-3-4 anni (a seconda della grandezza degli uffici) disponibile per analisi e selezione per l'accertamento. Il costo diretto (circa 200 miliardi per l'acquisizione dati) e indiretto

(locali per archivi, impiegati addetti ad un lavoro assurdo, strutture di supporto a fasi di lavoro manuali) è assolutamente incoerente con i risultati.

Il PDS si è sempre posto l'obiettivo di predisporre proposte coerenti verso la semplificazione non solo degli obblighi dei contribuenti ma anche del lavoro degli uffici finanziari.

Senza attribuire colpe specifiche all'attuale Governo, il mod. 740, del 1993 era un disastro annunciato e purtroppo il procedimento prima descritto, applicato ad un modulo così complesso, comporterà ulteriori e inevitabili ritardi, disguidi, errori e disfunzioni.

È quindi necessario procedere in un'ottica unitaria: semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle imprese, riorganizzazione delle fasi di lavoro, cadenza rigorosa delle attività di controllo, disponibilità di risorse umane da dedicare ad attività più razionali e degne di un funzionario dello Stato, nell'ottica di recupero di produttività e, quindi, di base imponibile.

Il presente disegno di legge si inquadra in tale ottica e pur nella logica di una delega al Governo per le necessarie azioni di coordinamento della normativa, rappresenta un progetto ampio e articolato comprensibile in tutte le disposizioni e valutabile in tutti i vantaggi conseguenti.

Successivamente alla riforma tributaria si è a lungo discusso delle implicazioni amministrative della trasformazione del nostro sistema tributario in un sistema di massa caratterizzato da circa 25 milioni di sole dichiarazioni IRPEF, cui si aggiungono quelle relative agli altri tributi; ma tali discussioni non hanno prodotto risultati innovativi, e si è ritenuto di poter gestire la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuova situazione secondo l'ottica tradizionale, inserendo nel «circuitto» delle dichiarazioni tutti i contribuenti, anche gli occasionali e i piccolissimi, e senza immaginare criteri moderni di trattamento delle dichiarazioni, giungendo ad appesantire a tal punto il sistema che esso, anche a causa di adempimenti sempre crescenti a carico degli uffici (quali quelli connessi, ad esempio, alla gestione di riliquidazioni e condoni), versa ormai in una situazione di degrado irreversibile, con la prospettiva non infondata nei centri più grandi, di mandare in prescrizione le dichiarazioni prima ancora di poter essere in grado di svolgere qualsiasi attività di controllo. Infatti, se si considerano i tempi occorrenti per effettuare un rimborso (circa tre anni) e si tiene presente che tali dichiarazioni vengono trattate con priorità, è facile dedurre che i tempi occorrenti per le dichiarazioni con versamento si allungano considerevolmente, tanto che esse vengono sempre riviste sul filo della prescrizione, e naturalmente in modo affrettato, con il conseguente aumento dei ricorsi che provoca un ulteriore intasamento del contenzioso, che sarebbe doveroso e possibile evitare.

Inoltre, le procedure di controllo formale svolte dagli uffici sulle dichiarazioni esauriscono quasi integralmente le risorse a disposizione, impedendo così le attività di controllo sostanziale che ormai vengono svolte solo dalla Guardia di finanza. Peraltro, la stessa attività di controllo formale svolta dai funzionari dello Stato sulle dichiarazioni dei redditi, è frustrante ed è orientata solo a verificare quietanze e ricevute allegare al solo scopo di evidenziare errori formali per recuperare un gettito marginale.

Nè la stessa istituzione dei centri di servizio con la legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria per il 1980), ha portato ad alcun sostanziale progresso, bensì nuove frustrazioni e disaffezione nel personale.

Tale modo di procedere, inoltre, concentra l'attività degli uffici quasi esclusivamente sul controllo cartolare degli allegati della dichiarazione (soprattutto per oneri deducibili e ritenute operate), mentre nessuna

attività è svolta per controllare i costi dichiarati relativi all'attività imprenditoriale e professionale. In conseguenza, l'attuale sistema tributario prevede questo assurdo modo di procedere: un imprenditore che ha dichiarato 50 milioni di costi per l'attività d'impresa e 100 mila lire per una visita medica, viene controllato in riferimento alla ricevuta di 100 mila lire, mentre il controllo dei 50 milioni di costi, che potrebbero celare indebite errate registrazioni, è demandato ad un molto improbabile controllo successivo.

Come conseguenza delle attuali procedure, il sistema dei controlli fiscali del nostro Paese è caratterizzato da un incredibile ed assurdo circolo vizioso: adempimenti complessi ed eccessivi ed elevato numero di contribuenti e dichiarazioni, uffici soffocati da valanghe di documenti cartacei (oltre 100 milioni all'anno senza contare gli allegati); attività di controllo solo formale svolta sempre più con ritardo; attività di controllo sostanziale (lotta all'evasione) quasi inesistente.

Quando, all'inizio degli anni ottanta, con l'introduzione dell'Anagrafe tributaria, si cominciò ad impostare il nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze, vi fu un dibattito, interno ed esterno all'Amministrazione, circa l'opportunità di mutare nella nuova organizzazione italiana l'esperimento statunitense dei centri di servizio, o viceversa di esplorare nuove vie che prevedevano una gestione sostanzialmente decentrata delle dichiarazioni. Prevalse allora la scelta a favore dei centri di servizio, che si può oggi considerare non coronata da successo. L'ipotesi alternativa ha però continuato ad essere presente e via via ha trovato consensi sempre maggiori, grazie anche alla esperienza di altri Paesi, quali per esempio la Spagna, in cui le dichiarazioni sono presentate e gestite presso il sistema bancario. Alcune proposte di razionalizzazione e semplificazione sono state già attuate, come quella di utilizzare i sostituti di imposta e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF).

Il presente disegno di legge, quindi, recupera le ipotesi avanzate anni orsono e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si pone essenzialmente obiettivi tendenti a restituire efficienza alla gestione della macchina tributaria, coinvolgendo per alcuni adempimenti le aziende di credito, razionalizzando i compiti dei sostituti d'imposta e prevedendo altri centri di assistenza.

L'accoglimento della proposta avrebbe l'effetto di liberare gli uffici da eccessivi adempimenti formali, di abbreviare tutti i tempi di lavorazione delle dichiarazioni (dai tre, quattro anni attuali si passerebbe ad un solo anno); essa inoltre prevede un elevato ricorso all'automazione dando un ruolo più importante all'Anagrafe tributaria che interverrebbe sistematicamente nell'ambito della capacità operativa degli uffici, adottando altresì tutti i possibili criteri selettivi sia per il controllo formale che per il controllo sostanziale.

È previsto inoltre il collegamento telematico tra grandi utenti (banche, INPS, grandi aziende e centri di assistenza fiscale, eccetera) e l'Anagrafe tributaria per aggiornamenti diretti senza trasmissione di supporti né tanto meno di documenti.

Conseguentemente le linee guida del provvedimento riguardano:

a) eliminazione delle dichiarazioni in tutti i casi marginali (lavoro dipendente con prima casa, detrazioni che superano l'imposta dovuta) sostituite, ove necessario, solo con operazioni di versamento;

b) rilancio e semplificazione della liquidazione attraverso il sostituto d'imposta; che si dovrà limitare ad inserire nella liquidazione i redditi immobiliari e gli oneri deducibili, il che non comporta oneri aggiuntivi al datore di lavoro;

c) eliminazione dei rapporti trilaterali; il lavoratore dipendente e il pensionato operano solo attraverso il datore di lavoro o ente erogante; l'imprenditore attraverso il proprio CAAF; chi non aderisce presenta il mod. 740 (semplificato) presso la banca;

d) istituzionalizzazione della presentazione della dichiarazione attraverso organismi (studi professionali, associazioni tra imprenditori, tra professionisti, eccetera) che effettuano tra l'altro versamenti cumulati per i propri assistiti;

e) semplificazione della dichiarazione in sezioni separate di non più di una pagina ciascuna, da presentare solo da parte di alcuni soggetti congiuntamente o separatamente a seconda della tipologia di soggetti e comunicando solo le variazioni intervenute rispetto alle situazioni note;

f) presentazione della dichiarazione (se non avviene attraverso i datori di lavoro, i CAAF e gli altri centri di assistenza) tramite banca;

g) collegamento per via telematica tra l'Anagrafe tributaria e i centri di assistenza, grandi contribuenti, banche, eccetera per trasmettere e aggiornare direttamente le informazioni, senza trasmissione di supporti di carta;

h) semplificazione in poche categorie degli oneri deducibili, fissando pochi limiti di importo; semplificazione delle detrazioni per i contribuenti minori;

i) unificazione dei versamenti anche per ridurre le spese di riscossione a carico dello Stato;

l) cadenza delle fasi di lavoro dell'Anagrafe tributaria per pervenire al riscontro contabile e alla segnalazione in caso di irregolarità, entro un anno dalla presentazione.

Ma accanto a questi provvedimenti orientati a rendere più semplice e a ridurre le fasi di lavoro e gli oneri per il contribuente e per l'Amministrazione, è necessario un deciso snellimento nei confronti degli imprenditori che nel nostro Paese sono 4 milioni di cui 3 milioni con volume d'affari entro 360 milioni.

Una recente analisi della Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA) ha posto in evidenza l'enorme crescita dei costi per la gestione della contabilità e degli adempimenti (da 2 milioni/anno per un piccolo artigiano con 20 milioni di ricavi a 8 milioni per un artigiano con 170 milioni di ricavi); il costo complessivo per le piccole imprese per la tenuta della contabilità viene stimato in circa 35 mila miliardi.

È in questa direzione che è necessario intervenire riducendo nettamente gli adempimenti e accorpando, su un unico strumento dichiarativo, basi imponibili omoge-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nee per adempiere in unica soluzione a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali, sanitari e assicurativi.

Ciò necessariamente comporterà che funzioni omogenee (cassa, controlli, ispezioni, accertamenti, analisi e studi) vengano svolte da strutture specifiche lasciando agli attuali organismi di concentrarsi sull'attività istituzionale.

È una grande riforma che troverà il consenso deciso degli imprenditori, ridurrà i loro costi di gestione, comporterà un rapporto più corretto con l'Amministrazione, ridurrà nettamente la possibilità di corruzione e di abuso, e una volta imposta, anche in via sperimentale, creerà le premesse per ricondurre ad un unico momento mensile l'adempimento della impresa relativo a tutto il prelievo: di qualsiasi natura e a qualsiasi ente centrale e locale.

Le resistenze come sempre verranno dalle burocrazie o dalle forze politiche conservatrici che non sono aduse a cambiamenti radicali.

È necessario il supporto concreto delle forze politiche più progressiste per affrontare con tenacia il processo di riorganizzazione e di ammodernamento dell'apparato pubblico che in un Paese civile deve, come compito istituzionale, essere al servizio dei cittadini e delle imprese.

In conclusione il disegno di legge:

a) presenta più possibilità alternative al contribuente, evita rigidità connesse ai rapporti tra dipendente e datore di lavoro, utilizza il sistema bancario con flussi procedurali già collaudati e di successo;

b) presenta un costo nettamente inferiore (solo l'onere per i sostituti d'imposta), nessun costo per gli studi professionali e organismi associativi, mentre per la banca esiste un fenomeno compensativo;

c) libera risorse dell'Amministrazione;

d) assegna nuovi compiti ai centri di servizio più consoni ad una Amministrazione moderna (da un controllo esclusivamente cartolare connesso al riscontro di allegati all'analisi preliminare di situazioni da sottoporre al controllo);

e) rende l'Anagrafe tributaria uno strumento più incisivo che deve operare secon-

do i tempi previsti dalla legge senza più alibi legati all'inefficienza degli uffici;

f) attiva un controllo più immediato e ravvicinato nei tempi dei contribuenti con ricadute positive in termini di gettito e di equità.

Con riferimento ai singoli articoli del disegno di legge, l'articolo 1 prevede una delega al Governo per armonizzare la normativa fiscale in conseguenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge stesso, fissando altresì il limite del 31 dicembre 1993 per l'armonizzazione legislativa.

L'articolo 2 prevede, allo scopo di ridurre il numero delle dichiarazioni, l'esenzione dall'obbligo della presentazione di lavoratori dipendenti o pensionati che possiedono una unità immobiliare adibita a dimora abituale. Tali contribuenti effettuano solo il versamento dell'importo dovuto tramite apposito bollettino e determinano per motivi di equità e di gettito, l'imposta dovuta applicando l'aliquota marginale dello stipendio o pensione riportata dal datore del lavoro o ente erogante sui modelli 101 e 201.

Il contribuente con oneri deducibili può optare per la presentazione della dichiarazione tramite il datore di lavoro o ente erogante.

In caso di più pensioni o più redditi di lavoro dipendente il contribuente somma i redditi e applica l'aliquota marginale dello scaglione relativa al reddito complessivo percepito.

Il controllo è effettuato automaticamente dall'Amministrazione finanziaria tramite le dichiarazioni trasmesse dai sostituti di imposta.

L'articolo 3 prevede la semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta allo scopo di ridurre le dichiarazioni da presentare e i rimborsi da effettuare. I sostituti d'imposta attualmente ricevono dai propri dipendenti una dichiarazione sottoscritta riguardante i carichi di famiglia e le detrazioni d'imposta cui hanno diritto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale dichiarazione potrebbe essere integrata con l'indicazione degli oneri deducibili (interessi passivi, assicurazioni, spese mediche, eccetera) e con il reddito dell'unità immobiliare posseduta per propria abitazione, i cui importi sarebbero utilizzati dal datore di lavoro per effettuare la liquidazione annuale dell'imposta. L'indicazione degli oneri deducibili e della rendita catastale sarebbero riportati sul modello 101.

Le disposizioni si applicano a tutti i datori di lavoro o enti eroganti con numero di lavoratori o pensionati superiori a 50.

I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti possono espletare i propri obblighi e quelli dei loro dipendenti attraverso i propri CAAF di categoria.

Si prevede inoltre che i datori di lavoro non abbiano la responsabilità diretta della riscossione dell'imposta, in quanto il contribuente resterebbe responsabile della corretta comunicazione dei dati ai datori di lavoro e questi ultimi si limiterebbero esclusivamente ad effettuare i calcoli, analogamente a quanto già avviene per le detrazioni per carichi di famiglia. Non è previsto un compenso in quanto tale attività costituisce un'appendice marginale a quelle svolte per rilevare i carichi di famiglia e le detrazioni di imposta da applicare sullo stipendio o pensione.

L'articolo prevede inoltre l'eliminazione dell'obbligo di allegare alle dichiarazioni dei redditi in qualsiasi modo presentate, giustificativi, attestati, ricevute, documentazione, eccetera. In tal modo, oltre a semplificare nettamente il lavoro degli uffici, sostituendoli con controlli automatici diretti o con controlli selettivi sulla base delle elaborazioni dell'Anagrafe tributaria, la norma porta ad evitare, coerentemente con quanto previsto in altri sistemi tributari, il controllo formale puntale e analitico su tutta la documentazione allegata. È previsto che i contribuenti trattengano presso il proprio domicilio la documentazione (così come già fanno imprenditori e professionisti), con l'obbligo di presentarla a richiesta degli organi di controllo fino alla decorrenza dei termini di prescrizione.

L'articolo 4 prevede il coinvolgimento di studi professionali e di altre associazioni tra professionisti e tra imprenditori che non hanno costituito CAAF, che gestiscono almeno duecento contribuenti, per la presentazione diretta e congiunta su supporto magnetico delle dichiarazioni dei redditi dei loro assistiti allo scopo di ridurre, anche in questo caso, il lavoro degli uffici ed evitare che milioni di dichiarazioni siano prima stampate su un modulo meccanografico, poi inviate agli uffici, successivamente protocollate e inviate alla perforazione, e quindi perforate per ottenere un supporto magnetico analogo (anzi peggiore per inevitabili errori) a quello usato per stampare la dichiarazione presso gli organismi associativi e studi professionali.

La disposizione prevede altresì il rilascio di deleghe e la stampa, prima della trasmissione del supporto agli uffici, di copia della dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti (contribuente e organismo o studio) per evitare abusi. È prevista altresì una preventiva comunicazione all'ufficio da parte di chi effettua tale servizio, nonché la responsabilità a carico degli organismi e studi professionali per errori od omessa presentazione della dichiarazione o di errata effettuazione del versamento di cui hanno avuto la delega da parte del contribuente. È inoltre prevista l'effettuazione di un versamento cumulativo curato dall'organismo o studio professionale per evitare ulteriori adempimenti a carico dei singoli contribuenti, per concentrare i controlli, ridurre il numero dei versamenti e ridurre le spese di riscossione a carico dello Stato.

Tale modalità di accumulo dei versamenti va estesa, per ottenere i medesimi vantaggi sopra indicati, ai CAAF per i contribuenti da loro gestiti.

L'articolo 5 prevede la riorganizzazione e un'ampia semplificazione della dichiarazione dei redditi, così come già in uso presso altri sistemi tributari europei, al fine di ridurre al minimo i dati da indicare (e quindi conseguentemente da acquisire ed elaborare), di presentare la dichiarazione attraverso più canali e ridurre nettamente i

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tempi di trattamento, eliminando l'attività di controllo formale/documentale preliminare al controllo sostanziale, che ormai assorbe quasi tutto il tempo a disposizione prima della prescrizione della dichiarazione.

La dichiarazione è articolata in tre sezioni, ognuna di non più di una pagina, mentre per una quarta sezione relativa alla destinazione dell'8 per mille è prevista l'emanazione, da parte del Governo, di un regolamento per ottenere un'ulteriore semplificazione attraverso il trattamento di un campione i cui risultati sarebbero poi riconducibili all'universo. Poiché la materia è oggetto di accordi bilaterali, con la Santa Sede e con alcune confessioni acattoliche, si richiede che, prima di emanare tale regolamento, il Governo acquisisca il consenso della controparte interessata.

La sezione I contiene:

- a) il codice fiscale, gli estremi anagrafici e il domicilio fiscale;
- b) i diversi redditi e le ritenute subite;
- c) gli oneri deducibili sommati per categoria;
- d) le detrazioni di imposta;
- e) l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sul reddito da versare o da chiedere a rimborso.

La sezione II contiene le integrazioni della sezione I per i redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e le indicazioni per ciascun tipo di reddito dei principali componenti positivi e negativi e delle ritenute subite.

La sezione III riguarda la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e gli elementi identificativi dei terreni e delle unità immobiliari e le relative rendite e canoni di locazione.

I dati da indicare sono quelli essenziali: dati anagrafici e codice fiscale, oneri deducibili suddivisi per categorie, i redditi percepiti e le imposte ritenute e da versare o da rimborsare.

I calcoli relativi agli oneri indicati dalla sezione II sono svolti su intercalari riportati

nelle istruzioni della dichiarazione da non presentare agli uffici ma conservati e presentati solo su richiesta degli organi di controllo fino alla decorrenza dei termini di prescrizione.

È prevista inoltre la possibilità che per determinate categorie di contribuenti, al fine di ricostruire la situazione per analisi di settore e per valutare particolari fenomeni, il Ministro delle finanze richieda selettivamente la presentazione tramite appositi moduli e informazioni.

L'articolo 6 riguarda la presentazione della dichiarazione.

I contribuenti che non si sono avvalsi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi presso il datore di lavoro, o tramite i CAAF e gli altri studi e organismi previsti dalla presente legge possono presentare la dichiarazione ad una azienda di credito.

Tali contribuenti presentano l'eventuale sezione III direttamente al centro di servizio competente.

La sezione III è presentata dai contribuenti solo in caso di variazione delle informazioni e di dati indicati nell'ultima sezione presentata.

L'utilizzo del sistema bancario attraverso una dichiarazione semplificata di un solo foglio semplifica tutti i rapporti tra contribuente e Amministrazione. Il sistema bancario già riceve e tratta documentazione fiscale connessa ai versamenti quindi non è inciso, se non in modo marginale, da ulteriori adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione semplificata; l'onere a carico dello Stato per l'ampliamento della Commissione bancaria si compensa con gli oneri per l'acquisizione dati delle dichiarazioni attualmente presentate agli uffici (senza contare tutti i vantaggi indiretti: minori oneri a uffici postali, minori problemi per gli sportelli degli uffici fiscali, nessun problema per la dichiarazione, riduzione di archivi e di attività in genere, tutti con un correlativo vantaggio economico).

In tal modo tutte le dichiarazioni pervengono all'Anagrafe tributaria su supporto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

magnetico tramite i sostituti d'imposta, i CAAF, le aziende di credito e gli studi professionali o organismi associativi. L'articolo prevede inoltre che il Ministro delle finanze stabilisca le modalità per l'inoltro e le relative caratteristiche nonché l'indicazione dei dati registrati, per ottenere da determinati soggetti su supporto magnetico informazioni e dati per effettuare controlli automatici.

L'articolo 7 prevede le modalità per la presentazione all'Anagrafe tributaria di supporti magnetici contenenti informazioni riguardanti particolari soggetti o determinati oneri deducibili.

Devono pertanto essere presentati su supporti magnetici i dati relativi alle utenze (energia, telefono, eccetera) e agli oneri deducibili (credito fondiario, assicurazioni eccetera).

La presentazione può avvenire anche attraverso strutture centrali di riferimento.

Inoltre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Ministro delle finanze deve emanare un regolamento per consentire ai CAAF, alle banche di grandi contribuenti e agli organismi e studi professionali ed altri enti stabiliti dal Ministero delle finanze di trasmettere informazioni per via telematica direttamente all'Anagrafe tributaria stabilendo le relative procedure di sicurezza e di ricezione e controllo.

L'articolo 8 prevede ulteriori semplificazioni consistenti nell'effettuare un saldo contabile delle imposte dovute e un unico versamento cumulativo di tutti i saldi ed acconti risultanti dalla dichiarazione, evitando l'assurda situazione verificatasi quest'anno che ha portato i contribuenti a compilare cinque o sei attestati di pagamento ed allegare alla dichiarazione le relative ricevute; non è da sottovalutare che tutto questo proliferare di versamenti comporta notevoli oneri a carico dello Stato per le spese di riscossione.

Viene inoltre eliminata la sezione della dichiarazione relativa ai redditi a tassazione separata che possono essere controllate e

liquidate direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni trasmesse dai sostituti di imposta.

Un'ulteriore semplificazione riguarda la struttura degli oneri deducibili che attualmente prevedono una variabilità enorme (limiti diversi, deduzioni sull'imponibile e detrazione dall'imposta, calcolo di capienza per i redditi bassi, detrazioni parziali o intere, eccetera).

La disposizione prevede di ricondurre gli oneri a due categorie: deducibili della base imponibile o come detrazione di imposta.

Il limite base è previsto in 2,5 milioni, salvo per le spese mediche e per gli interessi passivi.

Per i contribuenti con reddito basso al di sotto dell'aliquota del 27 per cento per agevolare il calcolo, gli oneri deducibili vengono comunque detratti in ragione del 27 per cento (la perdita del gettito è di qualche decina di miliardi).

L'articolo 9 prevede una nuova procedura per il controllo formale e le successive segnalazioni con criteri selettivi per il controllo sostanziale.

Vengono altresì previsti dei termini per l'esecuzione di determinati fasi di lavoro.

Con il presente disegno di legge l'Anagrafe tributaria acquisisce un fondamentale ruolo di elaborazione, selezione e controllo sulla base di criteri selettivi e secondo la capacità operativa degli uffici, trattando le informazioni che le pervengono su supporti magnetici da parte di aziende di credito, organismi associativi, studi professionali, credito fondiario, compagnie di assicurazioni, sostituti di imposta.

Se tutti i dati pervengono tramite supporto magnetico possono essere rigorosamente cadenzati i tempi per i controlli. Infatti, l'Anagrafe tributaria, tramite i dati delle dichiarazioni ricevuti su supporto magnetico e di dati relativi agli oneri deducibili dagli istituti di credito fondiario o da compagnie di assicurazioni, può effettuare entro sei mesi dalla presentazione delle dichiarazioni, le elaborazioni di incrocio automatico e segnalare, adottando criteri selettivi, ai centri di servizio e agli uffici distrettuali delle imposte

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dirette le situazioni anomale riscontrate nonchè situazioni da approfondire in relazione ad oneri deducibili.

I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette sulla base delle segnalazioni ricevute richiedono al contribuente, tramite moduli meccanografici predisposti, informazioni integrative.

Il contribuente risponde, utilizzando copia del modulo ricevuto, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio.

I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette acquisiscono le informazioni integrative e aggiornano la situazione del contribuente registrata negli archivi dell'Anagrafe tributaria.

L'Anagrafe tributaria, è così in grado di segnalare entro un anno dalla presentazione delle dichiarazioni, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, nell'ambito delle capacità operative degli uffici stessi e adottando criteri selettivi, i contribuenti che - sulla base dei dati risultanti dalle elaborazioni automatiche dei supporti magnetici ricevuti e dalle informazioni integrative trasmesse dagli uffici e dai centri di servizio e da altre fonti esterne (INPS, ENEL, SIP) - presentano un elevato indice di pericolosità fiscale da sottoporre a controllo sostanziale.

È importante infine tenere presente l'effetto che può avere sui contribuenti il trattamento delle dichiarazioni con tempi molto ravvicinati e la consapevolezza che gli uffici operano in modo più incisivo: la richiesta di informazioni con questionari quando è effettuata entro pochi mesi dalla data di presentazione della dichiarazione presenta notevoli elementi di deterrenza.

È previsto altresì che i dati statistici sulle dichiarazioni siano inviati al Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno per le dichiarazioni presentate l'anno precedente, e che l'Anagrafe tributaria fornisca su richiesta, e dietro pagamento dei costi, informazioni statistiche sui dati posseduti a chiunque ne faccia domanda a fini di studio.

Con l'insieme delle disposizioni riportate negli articoli illustrati, l'Amministrazione finanziaria viene posta ad un livello di

efficienza mai raggiunto, liberando consistenti risorse dai controlli manuali di documenti cartacei, sostituendoli con procedure automatiche di individuazione e segnalazione e, più importante ancora, facendo svolgere agli uffici un lavoro più selezionato utile ed intelligente.

L'articolo 10 riguarda un'ulteriore semplificazione tendente ad evitare operazioni per importi marginali; si prevede infatti un limite di 200.000 lire per i versamenti e rimborsi IRPEF, prevedendo il riporto a nuovo degli importi inferiori fino al raggiungimento di detto limite. L'articolo prevede inoltre l'impegno al Governo a rivedere il programma di attuazione e le competenze dei centri di servizio in conseguenza della notevole riduzione degli adempimenti degli uffici sulla base del presente disegno di legge.

L'articolo 11 stabilisce le linee di riferimento per una profonda revisione degli adempimenti delle imprese, una netta riduzione delle loro spese di gestione, la semplificazione procedurale da parte delle Amministrazioni coinvolte che devono comportarsi in modo omogeneo su adempimenti e basi imponibili analoghi per un trattamento unitario del carico fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativo e sanitario.

Infatti il quadro di riferimento in cui operano oggi le piccole imprese è il seguente:

Le imprese individuali (commercianti, artigiani) nel nostro Paese sono 4 milioni.

Il 75 per cento di queste imprese hanno un volume di affari inferiore a 360 milioni e quindi sono definibili piccole imprese.

La legislazione fiscale, previdenziale e assicurativa che si riferisce alle imprese è complessa, sovrapposta e disomogenea.

Le basi imponibili (fiscali, previdenziali, sanitarie, assicurative) sono spesso le medesime.

Gli adempimenti complessivi di un'impresa in termini di liquidazioni, registrazioni, dichiarazioni e versamenti, hanno raggiunto livelli insostenibili (circa 60/70 all'anno) con scadenze non coordinate.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La possibilità di errori e di incoerenze anche in buona fede è ampia; il ricorso al professionista è indispensabile con aggravio di costo per l'impresa anche in presenza di un'attività piuttosto semplice e con pochi movimenti contabili.

La pressione fiscale e contributiva valutata nel suo complesso, dimostra livelli elevatissimi; il piccolo imprenditore cerca di sopravvivere sottraendosi ad adempimenti e pagamenti.

Ad esempio per un reddito di 30 milioni la pressione complessiva è, in migliaia di lire:

IRPEF	6.500
ILOR (fino a tre addetti non dovuta)	-
Previdenza	4.200
Sanità	1.500
INAIL	1.000
	<u>13.200</u>

Circa il 45 per cento del reddito prodotto è dovuto per imposte e contributi (la valutazione è fatta per difetto in quanto esistono imposte minori soprattutto comunali: insegne, occupazione suolo pubblico, frigorifero, eccetera) che aumentano ancora il livello complessivo.

Con un reddito superiore a 30 milioni la pressione raggiunge il 57 per cento:

IRPEF	34%
ILOR (ipotesi media 50% del 16,2)	8%
Previdenza (14-34%)	9%
Sanità (5-34%)	3%
INAIL (media 5-34%)	3%
	<u>57%</u>

L'eccessivo livello complessivo delle pressioni fiscale-parafiscale è ulteriormente aggravata dall'insieme degli adempimenti.

Ogni organismo (Fisco, INPS, INAIL, Sanità) ha proprie procedure, propri servizi ispettivi, proprie strutture di cassa, propri uffici di accertamento, propri uffici di contenzioso.

Le entrate nette per lo Stato e gli enti collegati sono parecchio inferiori a quanto il contribuente versa per l'insieme degli aggi, oneri e commissioni che servono a mantenere strutture ripetitive.

Le strutture di assistenza degli enti che operano a contatto con il contribuente non sono adeguatamente collegate tra loro per operare in modo omogeneo.

La situazione è quindi la seguente:

l'impresa è obiettivamente tassata a livelli elevati;

gli adempimenti sono in quantità insostenibile;

gli uffici non sono in grado di fornire assistenza nè di seguire con attenzione, anche con il supporto di strumenti informatici, l'evoluzione dell'impresa;

l'organizzazione dello Stato e degli enti collegati, anche in corrispondenza della continua emissione di norme, è carente da più parti.

È necessario intervenire con tempestività, e modalità innovative per evitare in tempi molto brevi il collasso degli uffici e la rivolta degli imprenditori.

È necessario anche un nuovo criterio di coinvolgimento delle associazioni di categoria, che, in relazione al venir meno dell'azione sindacale stanno perdendo il loro ruolo di rappresentatività e tentano un nuovo ruolo orientato a fornire servizi di supporto.

Questo ruolo non è stato però inteso per diminuire gli adempimenti dell'impresa e per semplificare le attività all'associato.

Nel contesto attuale si presuppone un «obbligatorio» ricorso dell'associato ai servizi dell'Associazione.

Le proposte riguardano in via sperimentale le imprese fino a 360 milioni di volume di affari.

Si prevede che le imprese senza dipendenti adempiano ai propri obblighi fiscali e parafiscali con un unico versamento complessivo effettuato ogni mese il cui importo è determinato suddividendo per dodici il complesso delle imposte, contributi, oneri assistenziali, assicurazioni obbligatorie e imposte locali pagate l'anno precedente.

Nell'attestato di pagamento devono essere indicati gli elementi identificativi del contribuente, le basi imponibili, le aliquote e l'importo per le diverse voci di imposta e contributi e l'importo totale versato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le imprese con dipendenti determinano il versamento mensile sommando all'importo totale versato gli oneri previdenziali e le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni.

Nell'attestato di pagamento è riportato anche la base imponibile delle retribuzioni.

Il versamento perviene tramite il sistema bancario alla tesoreria dello Stato (od altro organismo pubblico preposto) che provvede ad articolare gli importi per competenza tra gli organismi interessati.

Nella dichiarazione annuale sono riepilogate tutte le basi imponibili e determinate le diverse imposte e contributi e portati in detrazione gli acconti versati e congiuntamente effettuati i versamenti di conguaglio.

I dati della dichiarazione sono accessibili tramite collegamento telematico dagli enti istituzionali.

In prospettiva deve essere prevista la omogeneità delle basi imponibili fiscali e parafiscali per consentire l'applicazione, alla base imponibile unica del reddito di impresa e alla base imponibile fiscale, di due aliquote determinate in relazione al settore di attività, alla fascia di reddito e al luogo di residenza, che tengono conto della pressione complessiva fiscale e parafiscale.

Gli enti istituzionali devono essere riorganizzati e le seguenti funzioni omogenee devono essere svolte da unici organismi responsabili:

funzione di cassa;

funzione di controllo formale dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati;

funzione ispettiva;

funzione di accertamento;

funzione statistica;

funzione di analisi e di studio per determinare e aggiornare, tra l'altro, le aliquote da applicare alle basi imponibili.

I vantaggi conseguenti all'attuazione di tale proposta sarebbero:

Il contribuente riduce nettamente gli adempimenti periodici e annuali con una riduzione dei costi di impresa.

Le operazioni di incasso, di rettifica, di accertamento sono effettuate congiuntamente da un unico organismo e quindi con criteri di omogeneità e di equità.

Gli enti sono costretti ad orientare la propria attività verso la vera funzione istituzionale (erogazione delle prestazioni) lasciando le funzioni di incasso, di controllo, di accertamento, eccetera.

Il sistema amministrativo riorganizzato e semplificato e l'imprenditore avrebbero immediati vantaggi e il servizio al cittadino risulterebbe migliorato.

La soluzione proposta consente una sostanziale modifica del ruolo delle associazioni di categoria che devono costituire una controparte attiva nella fase di analisi e di studio connessa alla determinazione delle aliquote di riferimento e della pressione complessiva.

La norma prevede di affidare ad una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri la revisione della normativa che riguarda diverse strutture della Pubblica amministrazione.

La commissione deve anche, in via sperimentale, attivare le disposizioni iniziando su due o tre interventi (fiscale e previdenziale e sanitario), prevedendo la possibilità di estendere anche ad altre imposte centrali e locali e ad altri contributi, le disposizioni previste nell'articolo al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega)

1. Il Governo della Repubblica, al fine di realizzare la riduzione dei carichi di lavoro degli uffici finanziari e dei centri di servizio del Ministero delle finanze e la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti nonchè di accelerare il trattamento delle dichiarazioni per ottenere le informazioni relative entro l'anno di presentazione delle dichiarazioni, è delegato ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per coordinare ed adeguare la normativa fiscale in vigore con quella stabilita dai successivi articoli.

Art. 2.

(Esenzioni)

1. I contribuenti lavoratori dipendenti o pensionati che possiedono redditi di fabbricati derivanti da una unità immobiliare adibita a dimora abituale sono esentati dall'obbligo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. I contribuenti di cui al comma 1 versano con un apposito attestato di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un importo determinato applicando alla rendita catastale del fabbricato l'aliquota marginale applicata all'ultimo scaglione del reddito di lavoro dipendente o di pensione che dovrà essere comunicata sul modello 201 o modello 101 dall'ente erogante o dal datore di lavoro, al netto degli eventuali acconti di imposta versati l'anno precedente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Entro il mese di novembre il contribuente con le medesime modalità versa un acconto pari al 95 per cento dell'imposta determinata al comma 2.

4. Il controllo dell'imposta versata è effettuato dall'Amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione del sostituto di imposta che riporta il reddito di lavoro dipendente o di pensione e le ritenute operate.

5. I contribuenti di cui al comma 1, possono optare per la presentazione della dichiarazione tramite il proprio datore di lavoro o ente erogante in presenza di oneri deducibili.

6. Nel caso vengano percepite più pensioni o redditi di lavoro dipendente il contribuente deve sommare i redditi percepiti e applicare alla rendita catastale l'aliquota marginale relativa al reddito complessivo, rilevabile da apposita tabella inserita nelle istruzioni della dichiarazione ed esposta negli uffici finanziari.

Art. 3.

*(Presentazione della dichiarazione
tramite sostituto)*

1. I contribuenti lavoratori dipendenti o pensionati possono presentare entro il mese di febbraio al proprio datore di lavoro o ente erogante con modello approvato con decreto del Ministro delle finanze l'indicazione degli oneri deducibili e l'indicazione della rendita catastale delle unità immobiliari possedute.

2. In presenza di altri redditi la disposizione di cui al comma 1 non si applica.

3. Il modello, in doppia copia, è sottoscritto dal lavoratore dipendente e controfirmato dal datore di lavoro, che trattiene per sé una copia.

4. Gli oneri deducibili per tipologia, interessi passivi, spese mediche, assicurazioni sulla vita, oneri previdenziali obbligatori e altro, e l'importo del reddito dei fabbricati sono riportati sul certificato del sostituto d'imposta (modello 101) consegnato dal sostituto d'imposta al proprio dipendente.

5. I lavoratori dipendenti, entro un mese dalla consegna del modello 101, e comunque prima della data di scadenza prevista per la dichiarazione dei redditi, devono controllare l'esatta indicazione sul modello 101 degli importi relativi agli oneri deducibili e al reddito dei fabbricati. Il datore di lavoro è tenuto, nel caso in cui vengano riscontrati errori, a rilasciare un nuovo modello con indicazioni esatte. Scaduto il termine sopra indicato senza alcuna osservazione da parte del lavoratore dipendente cessa qualsiasi responsabilità del datore di lavoro in merito agli adempimenti previsti dal presente articolo.

6. Il sostituto di imposta utilizza i dati riportati sul modello di cui al comma 1 per determinare l'imposta dovuta dal dipendente o dal pensionato; la determinazione avviene, con la retribuzione del mese di maggio, avvalendosi, in caso di incapienza, delle imposta da riversare nei mesi successivi.

7. Nel caso in cui il lavoratore dipendente inizi l'attività presso il sostituto d'imposta in corso d'anno, deve presentare la dichiarazione di cui al comma 1 con riferimento al periodo di durata del rapporto di lavoro nonché la certificazione dei compensi percepiti nello stesso anno, presso altri datori di lavoro, nonché degli acconti versati.

8. Il sostituto d'imposta sulla base dei dati annuali relativi alla liquidazione effettuata nel mese di maggio, determina l'acconto di imposta per l'anno in corso da liquidare nella medesima retribuzione o pensione del mese di maggio e nella retribuzione o pensione del mese di novembre. Qualora il lavoratore dipendente o pensionato prevede di versare una minore imposta rispetto all'anno precedente presenta al sostituto di imposta entro il mese di febbraio o entro il mese di settembre, una apposita comunicazione sottoscritta con l'indicazione dell'acconto da versare.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i sostituti di imposta con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta.

10. I sostituti di imposta con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta possono

espletare i propri adempimenti fiscali e quelli di cui ai propri dipendenti avvalendosi delle disposizioni di cui ai commi precedenti ovvero attraverso i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

11. I sostituti di imposta presentano ai propri uffici competenti per territorio le dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati su supporto magnetico secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze.

12. La documentazione relativa agli oneri deducibili, alle attestazioni relative alle detrazioni ed ai versamenti effettuati deve essere conservata dal contribuente e presentata su richiesta degli uffici finanziari fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione.

Art. 4.

(Altri centri di assistenza)

1. Gli studi professionali che esercitano attività di consulenza tributaria, le associazioni tra imprenditori, le associazioni tra professionisti e le associazioni che non hanno costituito CAAF che gestiscono almeno duecento contribuenti iscritti o associati, devono adempiere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti dei propri assistiti o associati secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 presentano ai propri uffici competenti per territorio le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che gestiscono e dei propri soci e assistiti su supporto magnetico secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze.

3. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 devono sommare gli importi da versare relativi alle dichiarazioni registrate su supporto magnetico ed effettuare un versamento cumulativo ad una

delle aziende di credito delegate alla riscossione site nella provincia in cui ha sede l'ufficio competente del versante. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative per il versamento e per il rilascio e inoltro della quietanza nonchè per la comunicazione all'Amministrazione finanziaria degli estremi e degli importi dei singoli contribuenti.

4. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 devono farsi rilasciare dal contribuente per il quale effettuano il servizio, un'apposita delega avente per oggetto la presentazione della dichiarazione su supporto magnetico e l'effettuazione del versamento relativo, sottoscritta dal contribuente medesimo e controfirmata dall'organismo o studio professionale che trattiene per sè una copia. La delega, che deve essere rilasciata prima della presentazione della dichiarazione ed ha valore fino a revoca scritta, e la relativa copia devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

5. Entro i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione, gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 devono rilasciare al contribuente una copia identica della dichiarazione registrata su supporto magnetico. La dichiarazione va sottoscritta dal contribuente e controfirmata dal rappresentante o dal titolare dello studio professionale. La dichiarazione va conservata dal contribuente fino alla scadenza dei termini previsti dal comma 4 e presentata a richiesta degli organi di controllo.

6. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 sono responsabili esclusivamente per errori nella registrazione dei dati e per omessa effettuazione del servizio per cui sono stati delegati dal contribuente, e vengono ai medesimi applicate le relative sanzioni.

7. Gli organismi e gli studi professionali di cui al presente articolo devono presentare agli uffici competenti delle imposte dirette una comunicazione, che ha valore fino a revoca, con la quale dichiarano di trovarsi nelle condizioni previste dal com-

ma 1, entro la fine dell'anno precedente a quello di scadenza delle dichiarazioni. L'ufficio controfirma una copia della comunicazione, che ha valore di ricevuta.

8. Gli organismi e gli studi professionali di cui al presente articolo possono presentare i supporti magnetici all'ufficio competente entro quindici giorni successivi alla data di scadenza delle dichiarazioni anche attraverso proprie associazioni territoriali e strutture centrali di riferimento.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo relative ai versamenti si applicano anche ai CAAF di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Struttura della dichiarazione)

1. La dichiarazione dei redditi da presentare dalla persone fisiche, approvata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, deve essere strutturata in sezioni separate di non più di una pagina ciascuna, come segue:

a) *sezione I* - dichiarazione base che deve contenere:

- 1) il codice fiscale, gli estremi anagrafici e il domicilio fiscale;
- 2) i diversi redditi e le ritenute subite;
- 3) gli oneri deducibili sommati per categoria;
- 4) le detrazioni d'imposta;
- 5) l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sul reddito da versare o da chiedere a rimborso;

b) *sezione II* - integrazioni della sezione I per i redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e le indicazioni per ciascun tipo di reddito dei principali componenti positivi e negativi e delle ritenute subite;

c) *sezione III* - dichiarazione dei terreni e dei fabbricati che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e gli

elementi identificativi dei terreni e delle unità immobiliari e le relative rendite e canoni di locazione.

2. Il Ministro delle finanze, con il decreto di approvazione della dichiarazione dei redditi, può stabilire selettivamente, per alcune categorie di contribuenti o di reddito, la presentazione tramite appositi moduli di ulteriori notizie e informazioni.

3. Il Governo, dopo aver acquisito il consenso della Santa Sede e delle confessioni acattoliche interessate, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consentendo la ripartizione del gettito relativo attraverso un campione delle dichiarazioni i cui risultati sono estesi all'universo. In tal caso la dichiarazione è composta di un'ulteriore sezione IV che rappresenta la dichiarazione per la destinazione dell'8 per mille della predetta imposta, che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e lo spazio per apporre la firma per la destinazione.

4. La sezione IV è presentata annualmente da centomila contribuenti ai quali è stato preventivamente inviata precompilata la suddetta sezione secondo una procedura di sorteggio o di campionamento. I contribuenti devono far pervenire al centro di servizio competente la sezione entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione.

5. Il Ministro delle finanze entro tre mesi dalla data di approvazione delle nuove norme con la Città del Vaticano nomina una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato presso il Ministero delle finanze e composta da otto membri rappresentanti delle categorie interessate alla destinazione dell'8 per mille, per il controllo e l'attuazione della presente disposizione.

Art. 6.

(Presentazione della dichiarazione)

1. La sezione III è presentata dai contribuenti solo in caso di variazione delle

informazioni e dei dati indicati in precedenza nella sezione medesima presentata e va allegata alla sezione I di cui all'articolo 5.

2. I contribuenti che non si sono avvalsi della facoltà di presentare la dichiarazione tramite il sostituto di imposta, o tramite i CAAF di categoria, o tramite i soggetti di cui all'articolo 4, presentano le sezioni I e II della dichiarazione ad una delle aziende di credito delegate alla riscossione dell'imposta, sita nella provincia in cui ha sede l'ufficio competente del contribuente.

3. L'azienda di credito rilascia quietanza in apposita sezione del modello, con l'indicazione della data di presentazione e dell'imposta incassata. Copia della dichiarazione con relativa quietanza è rilasciata al contribuente per ricevuta sia del versamento che della presentazione. In caso di dichiarazione con richiesta di rimborso la copia ha il valore di ricevuta della presentazione.

4. L'azienda di credito registra i dati delle dichiarazioni e dei versamenti su supporto magnetico ed invia, entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della presentazione delle dichiarazioni, i supporti magnetici all'Anagrafe tributaria. Le modalità di presentazione, ricezione delle dichiarazioni e registrazioni ed inoltro dei supporti magnetici sono stabilite mediante decreto del Ministro delle finanze.

5. Per ciascuna dichiarazione registrata è riconosciuta all'azienda di credito una commissione commisurata ai costi sostenuti per il servizio reso. Il Ministro delle finanze, sentita una commissione composta da sette membri, nominati nella misura di due ciascuno dal Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, dall'Associazione bancaria italiana, e presieduta da un sottosegretario di Stato del Ministero delle finanze, stabilisce con proprio decreto il compenso, da adeguare o conformare annualmente, da corrispondere alle aziende di credito per il servizio reso nonchè gli importi delle penali da prevedere in caso di inosservanza dei termini previsti per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

6. I contribuenti di cui al comma 2 presentano la eventuale sezione III direttamente al centro di servizio competente.

Art. 7.

(Presentazione di altre informazioni e trasmissione per via telematica)

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la presentazione di supporti magnetici e le relative caratteristiche, nonché l'indicazione dei dati registrati, da inviare all'Anagrafe tributaria, riguardanti particolari soggetti e oneri deducibili.

2. Devono essere presentati comunque su supporto magnetico all'Anagrafe tributaria:

a) dagli istituti e aziende che erogano mutui fondiari e agrari l'elenco dei soggetti che hanno un mutuo in corso, con l'indicazione degli interessi; il supporto va presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo per le operazioni dell'anno precedente;

b) dalle compagnie di assicurazione l'elenco di soggetti con polizze il cui premio è deducibile ed il relativo importo; il supporto va presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo per le operazioni dell'anno precedente;

c) dagli istituti di previdenza l'elenco dei soggetti che hanno versato contributi previdenziali con l'indicazione delle basi imponibili e dei relativi contributi, il supporto va presentato entro il mese di settembre dell'anno successivo per le operazioni relative all'anno precedente;

d) i consumi e gli importi pagati per l'erogazione di energia elettrica, per utenze telefoniche, i consumi di gas da parte dei contribuenti che svolgono attività soggetta ad IVA.

3. I soggetti di cui al comma 2, possono associarsi e presentare attraverso organismi centrali di riferimento i supporti magnetici di cui al presente articolo.

4. Il Ministro delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge deve emanare un regolamento per consentire ai CAAF, ai soggetti di cui all'articolo 4, ai datori di lavoro con oltre mille dipendenti, alle aziende di credito, alle compagnie di assicurazione e agli istituti che erogano mutui fondiari e ad altri soggetti indicati dal Ministro delle finanze che possiedono informazioni utili per l'attività di controllo e di verifica dell'Amministrazione finanziaria, di trasmettere le informazioni per via telematica direttamente all'Anagrafe tributaria stabilendo le relative procedure di sicurezza e di ricezione.

Art. 8.

(Ulteriori semplificazioni)

1. Nella dichiarazione devono essere compensati tutti i saldi contabili discendenti dalle diverse imposte e dal contributo al Servizio sanitario nazionale.

2. Nell'attestato di pagamento deve essere indicato un unico importo determinato sommando l'importo di cui al comma 1 e gli acconti dovuti per l'anno d'imposta in corso.

3. I redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata non devono essere riportati in dichiarazione. I dati devono essere dichiarati dal sostituto d'imposta per ciascun dipendente. L'Anagrafe tributaria sulla base dei dati pervenuti effettua eventuali liquidazioni di conguaglio.

4. Gli oneri deducibili sono classificati nelle tipologie seguenti:

a) oneri deducibili dalla base imponibile;

b) oneri deducibili come detrazione d'imposta.

5. Gli oneri di cui alla lettera b) del comma 4 diversi dagli interessi passivi ipotecari e dalle spese mediche sono deducibili fino al limite di lire due milioni e mezzo.

6. Le detrazioni di imposta di cui alla lettera b) del comma 4 anche nel caso di redditi con una aliquota inferiore, sono stabilite nella misura fissa del 27 per cento.

Art. 9.

(Fasi di lavoro dell'Anagrafe tributaria)

1. L'Anagrafe tributaria, tramite i dati delle dichiarazioni ricevuti dalle aziende di credito e dai CAAF e dai soggetti di cui all'articolo 4 e dai centri di servizio e i dati di cui all'articolo 7, effettua entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, le elaborazioni di incrocio automatico e segnala, adottando criteri selettivi, ai centri di servizio e agli uffici distrettuali delle imposte dirette le situazioni anomale riscontrate nonché situazioni da approfondire in relazione ad oneri deducibili.

2. L'Anagrafe tributaria inoltre determina ogni anno un campione di contribuenti che rappresenti la realtà fiscale nazionale, ai quali chiedere informazioni integrative al fine di mantenere un adeguato e costante aggiornamento della situazione economico fiscale del Paese.

3. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette sulla base delle segnalazioni ricevute richiedono al contribuente, tramite moduli informatizzati predisposti, informazioni integrative. Il contribuente deve rispondere, utilizzando copia del modulo ricevuto, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio. In caso di omissione si applicano le sanzioni previste per indicazioni di dati e notizie inesatte.

4. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette acquisiscono le informazioni integrative e aggiornano la situazione del contribuente registrata negli archivi dell'Anagrafe tributaria.

5. L'Anagrafe tributaria, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, segnala agli uffici distrettuali delle imposte dirette, nell'ambito delle capacità operative degli uffici stessi e adottando criteri selettivi, i contribuenti che presentano, sulla base dei dati risultati delle elaborazioni automatiche dei supporti e delle informazioni integrative di cui al presente articolo, un elevato indice di pericolosità fiscale da sottoporre a controllo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. L'Anagrafe tributaria, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, effettua le elaborazioni statistiche sulla base dei dati ricevuti e ne trasmette copia alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, alle Commissioni bilancio, tesoro, e programmazione e finanze della Camera dei deputati, e alla Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica. L'Anagrafe tributaria è tenuta altresì, dietro rimborso dei costi sostenuti, a fornire dati statistici su supporto magnetico alle università, agli istituti di ricerca e alle organizzazioni pubbliche e private che ne facciano richiesta a fini di studio.

Art. 10.

(Ulteriori disposizioni)

1. Qualora l'importo da versare o da richiedere a rimborso risultante dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi risulti inferiore a lire duecentomila non deve essere effettuato nè il versamento nè la richiesta di rimborso. L'importo è riportato negli anni successivi e cumulato con quelli risultanti dalle liquidazioni delle relative dichiarazioni fintanto che non superi il limite prima indicato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, l'importo di cui al comma 1 va aggiornato ogni tre anni, arrotondandolo per eccesso alle diecimila lire superiori.

3. In conseguenza della riduzione degli adempimenti dei contribuenti e della ridotta attività dei centri di servizio sulla base delle semplificazioni introdotte dalla presente legge, il Governo rivede il piano di realizzazione dei centri di servizio ridefinendone il numero, la relativa circoscrizione di competenza e i compiti assegnati.

Art. 11.

(Dichiarazione e versamento unico)

1. A partire dall'anno d'imposta 1994 la dichiarazione dei redditi per le ditte indivi-

duali con volume d'affari fino a 360 milioni di lire diviene uno strumento unico per adempiere in unica soluzione agli obblighi fiscali, previdenziali, sanitari e assicurativi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nomina una commissione presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da dieci membri rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, ed esperti di procedure fiscali e amministrative con l'obiettivo di predisporre un decreto legislativo per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, da emanarsi entro sei mesi.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 si informa ai seguenti criteri direttivi:

a) le imprese senza dipendenti adempiono ai propri obblighi fiscali e parafiscali con unico versamento complessivo effettuato ogni mese il cui importo è determinato suddividendo per dodici il complessivo delle imposte, contributi, oneri assistenziali, assicurazioni obbligatorie e imposte locali pagate l'anno precedente;

b) nell'attestato di pagamento devono essere indicati gli elementi identificativi del contribuente, le basi imponibili, le aliquote e l'importo per le diverse voci di imposta o contributo e l'importo totale versato;

c) le imprese che impiegano lavoratori dipendenti determinano il versamento mensile sommando all'importo di cui alla lettera b) gli oneri previdenziali e le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni. Nell'attestato di pagamento è riportato anche la base imponibile delle retribuzioni;

d) il versamento perviene tramite il sistema bancario alla tesoreria dello Stato che provvede ad articolare gli importi per competenza tra gli organismi interessati, Ministero delle finanze, INPS, INAIL, Sanità ed enti locali;

e) nella dichiarazione annuale sono riepilogate tutte le basi imponibili e determinate le diverse imposte e contributi e portati in detrazione gli acconti versati e congiuntamente effettuati i versamenti di conguaglio;

f) gli enti istituzionalmente competenti nel settore di cui al comma 1 accedono tramite collegamento telematico ai dati delle dichiarazioni.

4. In prospettiva deve essere prevista la omogeneità delle basi imponibili fiscali e parafiscali per consentire l'applicazione, alla base imponibile unica del reddito di impresa e alla base imponibile fiscale, di due aliquote determinate in relazione al settore di attività, alla fascia di reddito, al luogo di residenza, che tengono conto della pressione complessiva fiscale e parafiscale.

5. Gli enti istituzionalmente competenti nel settore di cui al comma 1 devono essere riorganizzati e le funzioni omogenee sottoindicate devono essere svolte da unici organismi responsabili:

- a)* funzione di cassa;
- b)* funzione di controllo formale dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati;
- c)* funzione ispettiva;
- d)* funzione di accertamento;
- e)* funzione statistica;
- f)* funzione di analisi e di studio.

6. La commissione di cui al comma 2 deve altresì prevedere la possibilità di attivare le presenti disposizioni anche in via sperimentale e di estendere anche ad altre imposte centrali e locali e altri contributi le disposizioni del presente articolo al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti.